

Art. 44.

Tasse, contributi e rimborsi spese

Lo studente non può essere ammesso a sostenere gli esami di profitto o quello di laurea quando risulti non in regola con il versamento degli importi dovuti fino a quel momento per le tasse d'iscrizione, contributi universitari e rimborsi spese.

L'importo dei rimborsi spese e delle more per i casi di ritardato pagamento è fissato annualmente dal Consiglio di amministrazione con delibera da adottarsi prima dell'inizio dell'anno accademico.

TITOLO NONO: NORME COMUNI, FINALI E TRANSITORIE

Art. 45.

Designazioni elettive

Le elezioni per la designazione dei rappresentanti degli studenti negli organi dell'Università sono indette, di norma in un'unica tornata, dal rettore con anticipo di almeno un mese rispetto alla scadenza dei mandati, dandone adeguata forma di comunicazione agli interessati.

Fino alla nomina dei nuovi eletti sono prorogati quelli in carica per un periodo massimo di quarantacinque giorni.

In caso di cessazione anticipata del mandato per dimissioni, trasferimento, perdita dei requisiti soggettivi o altro subentra il primo dei non eletti.

Art. 46.

Durata delle nomine

Ove non esplicitamente prevista dallo statuto la durata delle cariche è determinata nella relativa delibera.

Art. 47.

Disposizioni applicabili in via transitoria

Le modifiche alla composizione di organi e strutture dell'Università e alla durata in carica dei loro componenti si applicano all'atto del primo rinnovo successivo all'entrata in vigore delle modifiche stesse. Ai fini del rispetto dei limiti di mandato non si tiene conto delle cariche rivestite nel periodo antecedente a tale rinnovo.

Le modifiche relative alle competenze di organi dell'Università si applicano con efficacia immediata.

Art. 48.

Devoluzione del patrimonio

Quando l'Università dovesse, per qualsiasi motivo, cessare l'attività o essere privata della personalità giuridica o dell'autonomia, il suo patrimonio sarà devoluto per intero all'Associazione per il Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo o ad altro Ente dalla stessa indicato.

Art. 49.

Norma abrogativa

Devono intendersi soppresse tutte le norme interne e le disposizioni in precedenza emanate che siano in contrasto con il testo vigente dello statuto e dei regolamenti dallo stesso previsti.

20A07200

**UNIVERSITÀ SUOR ORSOLA BENINCASA
DI NAPOLI**

DECRETO RETTORALE 18 novembre 2020.

Modifiche dello statuto.

IL RETTORE

Visto il vigente statuto dell'Università degli studi Suor Orsola Benincasa, emanato con regio decreto 8 dicembre 1927 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante disposizioni dell'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le disposizioni e le procedure previste dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare all'art. 6, comma 1, «Autonomia delle università»;

Vista la delibera del senato accademico e del consiglio di amministrazione in data 27 ottobre 2020 di modifica dello statuto dell'università;

Decreta:

È approvata la modifica allo statuto vigente dell'università, così come da allegato documento che ne è parte integrante.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 18 novembre 2020

Il rettore: D'ALESSANDRO

ALLEGATO

STATUTO*Capo I*
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

1. L'Università degli studi di Napoli Suor Orsola Benincasa (già Istituto universitario Suor Orsola Benincasa di Magistero fondato nel 1895 da Adelaide del Balzo e pareggiato nel 1902) è promossa e sostenuta dall'Ente morale di pubblica istruzione Istituto Suor Orsola Benincasa ed è governata dal presente statuto e, per quanto in esso non previsto, dalla vigente legislazione in materia universitaria.

Alla missione originaria di elevare la condizione femminile nel Mezzogiorno, facendo della donna il fulcro educativo e il volano progressivo della società civile attraverso una formazione umanistica, scientifica e tecnica di alto profilo, l'Università degli studi Suor Orsola Benincasa aggiunge oggi, con i suoi dipartimenti e con i suoi centri di ricerca e di alta formazione, l'impegno di rappresentare nelle scienze della formazione come in quelle umane, sociali, giuridiche ed economiche, la testimonianza della vitalità e del valore europeo della grande tradizione umanistica e di pensiero del Mezzogiorno, nonché la capacità di questa di costituire un asse portante della formazione culturale, scientifica e di professionalizzazione per le giovani generazioni.



2. L'Ateneo, laico e non avente fini di lucro in quanto perseguente solo fini pubblici, ha la propria sede principale nel complesso monumentale della Cittadella Monastica, fondata nell'anno 1582 da Orsola Benincasa, di cui conserva il nome anche nella consapevolezza della lezione storica e dell'azione di governo che Benedetto Croce vi esercitò.

Art. 2.

L'Università considera prioritaria l'attività di ricerca scientifica, di base e applicata. A tal fine:

a) garantisce autonomia di ricerca e pari opportunità di accesso ai finanziamenti pubblici e privati per lo svolgimento di attività di ricerca;

b) assicura l'uso di attrezzature e di servizi nel rispetto delle esigenze dei singoli e dei gruppi di ricerca, in conformità ai principi sanciti dalla Carta europea dei ricercatori e valorizzando le peculiarità dei diversi ambiti disciplinari;

c) considera indispensabile premessa di ogni attività di ricerca il suo solido inquadramento culturale nell'ambito della originaria vocazione dell'ateneo per il sostegno e la promozione degli studi umanistici in senso ampio;

d) si impegna nella formazione alla ricerca, in particolare attraverso l'istituzione di corsi di dottorato;

e) promuove le attività di ricerca e di servizio su richiesta e a favore di terzi e in collaborazione con soggetti esterni, regolamentandone lo svolgimento anche sotto il profilo dei diritti e dei doveri delle strutture e dei singoli;

f) promuove attività di riflessione sui risvolti sociali ed etici della ricerca;

g) favorisce, anche attraverso specifiche strutture, la diffusione dei risultati delle ricerche prodotte in ateneo nei circuiti della comunità scientifica internazionale, e il trasferimento dei risultati della ricerca al sistema culturale, produttivo e della società civile.

Art. 3.

L'università include tra i propri fini istituzionali l'internazionalizzazione, sotto il profilo sia della didattica sia della ricerca scientifica, con riguardo particolare all'Europa e al bacino del Mediterraneo quali luoghi propri delle sue origini e del suo continuo sviluppo culturale. A tal fine:

a) stipula accordi con atenei e qualificate istituzioni europee ed extraeuropee per promuovere la partecipazione a reti internazionali;

b) promuove e incentiva la mobilità internazionale dei ricercatori, dei professori e degli studenti, garantendo il pieno riconoscimento delle attività svolte all'estero;

c) sostiene i progetti di ricerca internazionali e le reti internazionali di dottorato;

d) tende alla dimensione internazionale della formazione degli studenti e dei dottorandi di ricerca, per irrobustirne la preparazione e accrescerne le prospettive occupazionali;

e) cura la semplificazione di tutte le procedure amministrative, al fine di favorire l'accesso alle proprie attività di ricerca e formazione da parte di persone ed istituzioni di altri Stati.

Art. 4.

1. L'università riconosce l'esigenza di una collaborazione con la regione, gli enti e le istituzioni locali, nell'osservanza delle rispettive autonomie e finalità, per lo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. Elabora la programmazione delle attività di ricerca e di didattica anche in considerazione delle esigenze di sviluppo delle conoscenze provenienti dalla società e tenendo conto della realtà socioeconomica.

2. L'università cura i rapporti con associazioni ed enti pubblici o privati, con le aziende, le imprese e le altre forze produttive, al fine di programmare o aggiornare i *curricula* formativi e di favorire l'inserimento dei propri laureati nel mondo del lavoro. Riconosce tra le proprie missioni, accanto alla didattica, alla ricerca, al contributo alla crescita culturale del territorio, anche la promozione di attività innovative nella formazione continua, nel trasferimento tecnologico, nello sviluppo dell'imprenditorialità dei giovani laureati, anche attraverso *spin off* e *start up* universitari. Le infrastrutture, le strutture e i servizi gestiti dall'università possono essere utilizzati da soggetti terzi attraverso convenzioni e appositi regolamenti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente.

Capo II ORGANI DELL'UNIVERSITÀ

Art. 5.

Sono organi dell'università:

- il consiglio di amministrazione;
- la giunta del consiglio di amministrazione;
- il presidente del consiglio di amministrazione;
- il rettore;
- il senato accademico;
- il corpo accademico;
- il consiglio degli studenti.

Art. 6.

1. Il consiglio di amministrazione è composto:

a) dal presidente del consiglio di amministrazione dell'Ente morale Istituto Suor Orsola Benincasa;

b) da tre rappresentanti designati dallo stesso Ente morale Istituto Suor Orsola Benincasa anche tra persone estranee all'Istituto, esperte in materia didattica;

c) da un rappresentante designato dal consiglio di amministrazione della Fondazione A. M. Pagliara;

d) dal rettore dell'università;

e) da un rappresentante dei professori ordinari;

f) da un rappresentante dei professori associati;

g) da un rappresentante dei ricercatori universitari;

h) da un rappresentante del personale dell'amministrazione;

i) da un rappresentante della Regione Campania;

l) da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

m) dal direttore amministrativo;

n) sulla base di apposita convenzione, dai rappresentanti legali di enti/fondazioni/istituti che contribuiscano stabilmente al bilancio di ateneo, ovvero almeno per un triennio, con un contributo minimo annuo di almeno euro 200.000,00. In sede di prima applicazione, ed in caso di istituzioni di eccezionale valore culturale, il contributo può essere ridotto fino al 25%. La rappresentanza di detti enti può essere delegata previo gradimento del rappresentante da parte dell'università.

2. Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presidente fra i membri di cui alle lettere a), b), d), e).

3. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni accademici.

Tutti i membri del consiglio di amministrazione sono rieleggibili per una sola volta, fatte salve le figure che ne fanno parte di diritto.

Art. 7.

1. Il consiglio di amministrazione esercita le funzioni ad esso demandate dalle norme vigenti, oltre a quelle previste dal presente statuto.

In particolare il consiglio di amministrazione:

a) esercita compiti di indirizzo strategico dell'università, detiene il governo amministrativo e decide sulle questioni economiche e patrimoniali dell'università;

b) nomina il rettore scegliendolo tra professori universitari ordinari di chiara fama, o tra personalità del mondo accademico, nazionale ed internazionale, di riconosciuto valore e qualificazione scientifica e culturale, che si siano comunque distinte anche nella gestione delle università;

c) delibera, secondo i principi della contabilità pubblica applicabili alle università non statali, il bilancio di previsione, il bilancio unico di ateneo e le variazioni di bilancio nei limiti stabiliti dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

d) nomina i direttori dei dipartimenti su proposta dei rispettivi consigli di dipartimento, sentito il senato accademico;

e) delibera, su proposta dei consigli di dipartimento, i corsi di studio e gli insegnamenti da istituire e/o attivare in ciascun anno accademico, sentito il *manager* didattico e il senato accademico;



f) delibera l'attribuzione dei posti di professore di ruolo di prima e di seconda fascia e dei posti di ricercatore a tempo determinato ad ogni dipartimento e nomina i professori di ruolo e i ricercatori;

g) nomina il direttore amministrativo;

h) delibera l'indennità di funzione aggiuntiva del *manager* didattico, se nominato;

i) delibera l'indennità di carica dei direttori di dipartimento;

l) delibera sulle assunzioni ed assegnazioni del personale dell'amministrazione;

m) approva i regolamenti dell'università che non siano di competenza del senato accademico, a norma di legge o disposizioni del presente statuto;

n) definisce l'offerta formativa dell'università;

o) adotta i principali provvedimenti organizzativi e disciplinari nei confronti del personale dell'amministrazione;

p) può delegare il presidente o la giunta all'adozione di provvedimenti di competenza del consiglio stesso per determinate materie;

q) nomina, sentito il senato accademico, il Nucleo di valutazione dell'università.

2. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente. Le adunanze sono validamente costituite con l'intervento della metà più uno degli aventi diritto al voto; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Per le deliberazioni relative ai principali regolamenti di ateneo occorre la maggioranza assoluta.

3. Ogni componente del consiglio di amministrazione è tenuto, pena la decadenza, agli obblighi di riservatezza, ossia a mantenere riservati tutti i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento della sua funzione.

Art. 8.

1. Il presidente del consiglio di amministrazione:

a) convoca e presiede le adunanze del consiglio stesso;

b) ha la legale rappresentanza dell'università;

c) cura l'esecuzione dei provvedimenti del consiglio di amministrazione, salva la competenza del rettore in materia scientifica e didattica;

d) può adottare deliberazioni di urgenza riferendone al consiglio, per la ratifica, nella prima successiva adunanza;

e) adotta provvedimenti di spesa nei limiti stabiliti dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2. Il presidente può designare tra i membri del consiglio (art. 6, lettere da b) ad e)) un vicepresidente con il compito di sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

3. Il presidente del consiglio di amministrazione è rieleggibile.

Art. 9.

1. La giunta del consiglio di amministrazione è composta:

a) dal presidente del consiglio di amministrazione, che la presiede;

b) dal presidente del consiglio di amministrazione dell'Ente morale Istituto Suor Orsola Benincasa, o da un suo delegato individuato tra i rappresentanti designati dall'ente in seno al consiglio di amministrazione dell'università;

c) dal rettore dell'università, o da altro membro da lui designato tra i componenti del consiglio di amministrazione dell'università;

d) da un membro designato dal consiglio stesso tra i suoi membri (art. 6, lettere da b) a g));

e) dal direttore amministrativo.

2. La giunta è convocata dal presidente e svolge attività di istruttoria per le pratiche di particolare complessità di competenza del consiglio. Segue e monitora costantemente, riferendone se del caso al consiglio, l'andamento delle attività dell'amministrazione.

3. Il consiglio di amministrazione può delegare alla giunta ulteriori funzioni, oltre quelle indicate nel presente articolo.

Art. 10.

1. Il rettore dura in carica sei anni accademici.

2. Il rettore:

a) esercita l'alta vigilanza sull'attività didattica e scientifica svolta nell'università e sull'attività del personale docente;

b) riferisce annualmente al consiglio di amministrazione sull'attività scientifica e didattica svolta e programmata nell'università;

c) convoca e presiede il corpo accademico ed il senato accademico;

d) cura l'osservanza di tutte le norme concernenti la materia scientifica e didattica;

e) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione in materia scientifica e didattica;

f) infligge le punizioni disciplinari agli studenti;

g) esercita tutte le altre funzioni ad esso demandate dalle leggi sulla istruzione universitaria, salva la competenza degli altri organi previsti dal presente statuto.

3. Il rettore può nominare prorettore uno dei professori ordinari dell'università con funzione di supplenza del rettore medesimo in caso di assenza o di impedimento.

Il rettore può altresì delegare proprie funzioni ad un professore di ruolo dell'università.

4. Al rettore viene riconosciuta un'indennità di carica determinata dal consiglio di amministrazione, tenuto conto delle disposizioni vigenti.

5. Il rettore può essere coadiuvato da un *manager* didattico di ateneo scelto dal rettore stesso tra i professori di ruolo dell'università. Il *manager* supporta il rettore nella progettazione e nell'azione di implementazione ed organizzazione della vita didattica, e può essere delegato a tenere i rapporti con i dipartimenti in ordine al coordinamento organizzativo di specifiche attività. Il *manager*, inoltre, può ricevere di volta in volta dal rettore ulteriori deleghe relative all'attuazione della programmazione e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo.

Art. 11.

1. Il senato accademico è composto dal rettore, che lo presiede, dai direttori di dipartimento, dal *manager* didattico se nominato e da un rappresentante degli studenti per ciascun dipartimento.

2. I rappresentanti degli studenti durano in carica tre anni accademici e sono eletti con le modalità stabilite da apposito regolamento di ateneo.

La perdita della qualità di studente implica la decadenza dalla carica, nella quale subentra il primo dei non eletti. I rappresentanti degli studenti non esprimono parere in tema di procedimenti disciplinari e non partecipano alle sedute nelle quali il senato accademico è chiamato a deliberare su questioni concernenti i professori di ruolo, i ricercatori universitari e i professori a contratto.

3. Alle adunanze del senato accademico partecipa, con voto consultivo, il direttore amministrativo, il quale esercita le funzioni di segretario.

4. Il senato accademico esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dal testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, dal presente statuto, dai regolamenti di ateneo e da tutte le altre norme, generali e speciali, concernenti l'ordinamento universitario, applicabili alle libere università.

In particolare il senato accademico:

a) contribuisce, con pareri e proposte, alla definizione dei piani strategici e dei piani di sviluppo dell'ateneo;

b) propone al consiglio di amministrazione l'attivazione e/o la disattivazione delle strutture di didattica e/o di ricerca dell'università;

c) esprime parere in ordine all'attribuzione, ad ogni dipartimento, dei posti di professore di ruolo, di prima e seconda fascia e di posti di ricercatore a tempo determinato sulla base degli stanziamenti definiti dal consiglio di amministrazione;

d) approva, su proposta delle competenti strutture didattiche, il regolamento didattico di ateneo, nonché i regolamenti di ateneo riguardanti la didattica e la ricerca;

e) valida e rende operative le deliberazioni dei consigli di dipartimento circa affidamenti, supplenze, contratti di insegnamento e altre forme di sostegno all'attività didattica nell'ambito dei *budget* a tal fine assegnati ai dipartimenti dal consiglio di amministrazione;



f) esprime parere in ordine all'istituzione, attivazione e disattivazione di centri interuniversitari e in ordine alle proposte di cooperazione con enti nazionali ed internazionali;

g) esprime parere al consiglio di amministrazione in ordine ai corsi di studio da istituire e attivare;

h) delibera, su proposta dei dipartimenti, l'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca e dei *master* universitari;

i) propone, sentita la struttura didattica competente, il conferimento di lauree *ad honorem* ed altri titoli accademici e l'attribuzione di borse di studio, premi o riconoscimenti per il merito;

l) approva il codice etico e assume le conseguenti deliberazioni in caso di violazione dello stesso.

Art. 12.

Il corpo accademico è composto da tutti i professori di ruolo e dai ricercatori dell'università ed è presieduto dal rettore, il quale può consultarlo per acquisirne il parere su specifici argomenti riguardanti l'interesse generale dell'università.

Le funzioni di segretario sono svolte dal più giovane tra i professori di ruolo intervenuti.

Art. 13.

Il consiglio degli studenti è composto dagli studenti che siedono nei consigli di dipartimento e nel senato accademico. È organo di consulenza del rettore il quale ne acquisisce, ogni volta che lo ritenga opportuno, il parere su specifici argomenti.

Il consiglio esprime al rettore il proprio avviso, ogni volta che lo ritenga opportuno, su questioni che attengono all'organizzazione della didattica e ai servizi riguardanti gli studenti.

Capo III VALUTAZIONE

Art. 14.

1. L'università promuove ogni forma di valutazione interna delle strutture e del personale, in merito alla qualità della didattica e della ricerca, nonché dei servizi offerti e dell'efficienza dei processi amministrativi.

2. È istituito il Nucleo di valutazione interna dell'università con il compito di verificare il corretto svolgimento delle funzioni e il perseguimento delle finalità di cui al presente statuto, nonché di svolgere ogni altro compito attribuito dalla normativa vigente.

Il nucleo acquisisce periodicamente, tutelando l'anonimato, le opinioni degli studenti sull'attività didattica. Trasmette ogni anno al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca scientifica e al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario una relazione sull'attività dell'università.

Il nucleo inoltre acquisisce ogni utile elemento per migliorare il livello di qualità di efficienza e efficacia delle attività formative e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio e della gestione tecnico amministrativa.

Il nucleo è composto da cinque membri, prevalentemente esterni all'ateneo, di cui due esperti in statistica e valutazione, nominati dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, e dura in carica tre anni. I membri del nucleo di valutazione sono rieleggibili per una sola volta.

Capo IV LE STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA

Art. 15.

1. L'università rilascia i seguenti titoli:

- a) laurea;
- b) laurea magistrale;
- c) *master* universitario di primo e di secondo livello;
- d) diploma di specializzazione;
- e) dottorato di ricerca.

L'università rilascia altresì diplomi di perfezionamento e ogni altro titolo di formazione anche professionalizzante che sia consentito dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

2. Le strutture per la ricerca scientifica e per la didattica sono i dipartimenti, le scuole di specializzazione, le scuole di alta formazione dottorale e post-dottorale e i centri di ricerca.

Tali strutture sono istituite con deliberazione del consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico.

3. L'attività didattica è disciplinata, nel rispetto della libertà di insegnamento, dal regolamento didattico di ateneo e dai regolamenti dei corsi di studio. I regolamenti garantiscono l'adozione di *curricula* coerenti ed adeguati al valore legale dei titoli di studio rilasciati ed alla loro valenza nell'ambito dell'Unione europea.

Il regolamento didattico di ateneo disciplina l'ordinamento generale degli studi, dei corsi e delle attività formative. Ad esso si conformano, nel rispetto delle loro autonomie, i regolamenti delle singole strutture didattiche.

Art. 16.

Sono organi del dipartimento:

- a) il direttore del dipartimento;
- b) il consiglio di dipartimento.

Art. 17.

1. I direttori dei dipartimenti sono nominati dal consiglio di amministrazione tra i professori di prima fascia, su designazione del consiglio di dipartimento nella sola componente dei professori di prima e seconda fascia, con le modalità stabilite dall'apposito regolamento predisposto dal consiglio di amministrazione.

2. Il direttore dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

3. Il direttore convoca e presiede il dipartimento, cura l'esecuzione delle relative delibere, coordina la predisposizione della documentazione concernente l'attività di ricerca del dipartimento ai fini della valutazione istituzionale ed esercita, compatibilmente con il presente statuto, tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali o speciali concernenti l'ordinamento universitario.

Art. 18.

1. I dipartimenti sono preposti all'organizzazione e al coordinamento delle attività didattiche e formative e dell'attività di ricerca, istituzionale o commissionata da terzi.


2. I dipartimenti sono costituiti per settori scientifici e disciplinari omogenei per oggetto e per metodo. A ciascun dipartimento devono afferire almeno dieci professori di ruolo presso l'ateneo.

3. Il consiglio di dipartimento è costituito dai professori di ruolo, dai ricercatori confermati e da un rappresentante degli studenti. Possono essere invitati a partecipare a specifiche riunioni del consiglio i ricercatori a tempo determinato, i professori straordinari e i professori a contratto per attività di insegnamento di corsi ufficiali. Il consiglio di dipartimento esercita, compatibilmente con il presente statuto, tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali o speciali concernenti l'ordinamento universitario.

4. Il rappresentante degli studenti è eletto dagli studenti iscritti ai corsi di laurea afferenti al dipartimento con le modalità stabilite da apposito regolamento di ateneo; dura in carica tre anni accademici e la perdita della qualità di studente implica la decadenza dalla carica, nella quale subentrerà il primo dei non eletti. I professori associati partecipano a tutte le deliberazioni del consiglio di dipartimento, ad eccezione di quelle concernenti la destinazione a concorso dei posti di professore ordinario, le dichiarazioni di vacanze e le chiamate relative ai posti di professore ordinario nonché delle questioni relative alle persone dei professori ordinari.

I ricercatori non partecipano alle sedute del consiglio di dipartimento concernenti la destinazione a concorso dei posti di professore di ruolo, le dichiarazioni di vacanze e le chiamate relative a posti di professori di ruolo nonché alle questioni relative alle persone dei professori di ruolo.

Gli studenti a loro volta non partecipano alle sedute con all'ordine del giorno questioni concernenti le persone dei professori di ruolo e dei ricercatori.



5. I dipartimenti formulano la proposta di chiamata di professori di prima fascia con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia; dei professori di seconda fascia con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia; dei ricercatori a tempo determinato con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia.

6. Con riferimento ai corsi di studio interdipartimentali, fino alla istituzione di specifici dipartimenti che ne governino le attività, le funzioni di consiglio di dipartimento sono esercitate dal senato accademico integrato dal presidente del corso di studi se nominato.

7. Il rettore, d'intesa con il senato accademico, convoca periodicamente i direttori dei dipartimenti e centri di ricerca per promuovere il coordinamento delle attività di ricerca e la condivisione delle informazioni.

Art. 19.

1. Nei dipartimenti comprendenti più corsi di laurea sono istituiti i consigli di corso di studio, composti da tutti i professori di ruolo e ricercatori titolari di insegnamento presso il corso, nonché da un rappresentante degli studenti iscritti al corso. I rappresentanti degli studenti sono eletti con le modalità stabilite dall'apposito regolamento di ateneo e durano in carica tre anni accademici. La perdita della qualità di studente implica decadenza dalla carica, nella quale subentrerà il primo dei non eletti.

2. Il presidente del corso di studio è nominato dal consiglio di dipartimento, su proposta del direttore del dipartimento, tra i professori di ruolo. La durata della carica è di tre anni ed è rinnovabile.

3. Il consiglio di corso di studio esercita, compatibilmente con il presente statuto, le seguenti attribuzioni:

- a) coordina le attività di insegnamento e di studio per il conseguimento della laurea;
- b) esamina e approva i piani di studio che gli studenti svolgono per il conseguimento della laurea;
- c) formula proposte e pareri in ordine alle modifiche statutarie attinenti ai corsi di laurea o di indirizzo interessati;
- d) propone al consiglio di dipartimento l'attivazione di insegnamenti previsti dallo statuto.

Art. 20.

1. È istituito il «Centro interdipartimentale di progettazione e di ricerca di ateneo scienza nuova». Del centro fanno parte di diritto i dipartimenti e, su richiesta, i centri di ricerca già funzionanti e quelli di nuova istituzione.

2. In conformità con il proprio regolamento, che disciplina altresì la composizione e il funzionamento dei relativi organi, il Centro interdipartimentale di progettazione e di ricerca scienza nuova persegue le seguenti finalità istituzionali:

- a) fornire la disponibilità di moderni strumenti e servizi ai ricercatori e ai docenti dell'Università degli studi Suor Orsola Benincasa per lo svolgimento delle loro attività di ricerca;
- b) promuovere attività di studio e di documentazione e qualsiasi altra attività in relazione alle finalità dell'ateneo nonché dei dipartimenti, nei diversi ambiti della ricerca, e delle opportunità legate alle iniziative nazionali e internazionali private o pubbliche rivolte a favorire la progettualità di ricerca, eventualmente in rete con altri centri di ricerca. Tali attività possono svolgersi in autonomia o con qualificate partecipazioni di enti o aziende;
- c) avviare progetti e nuove ricerche, nonché orientare la propria attività al reperimento di finanziamenti agevolati sia da enti pubblici sia da aziende, in campo nazionale e internazionale per tutte le finalità di interesse proprie dell'università;
- d) diffondere tra il personale docente e ricercatore dell'Università degli studi Suor Orsola Benincasa le conoscenze aggiornate necessarie a dare propulsione e stimolo a nuove ricerche;
- e) fornire servizi, consulenze, prodotti, produzioni a enti esterni, pubblici o privati, nel rispetto delle norme previste dallo statuto e dal regolamento di ateneo, in ambito di convenzioni o contratti di ricerca specificatamente stipulati, oppure di prestazioni a pagamento da tariffario;
- f) fornire supporto tecnico amministrativo all'attività di ricerca dell'ateneo o dei suoi centri-dipartimenti e provvedere, secondo le indicazioni dei diversi responsabili delle ricerche, agli atti amministrativi e contabili conseguenti;

g) promuovere e supportare nelle fasi di primo avvio le società di *spin off* o *start up* universitari.

Art. 21.

È istituita una *business school* che, nel rispetto del proprio regolamento interno, persegue i seguenti obiettivi:

- a) costruire *partnership* di progetto tra l'università e le imprese;
- b) costruire progetti e percorsi per studenti e laureati che si propongono ai livelli superiori e più avanzati della formazione.

L'attivazione della *business school* è contestuale all'emanazione del suo regolamento, approvato con decreto del rettore, sentiti il senato accademico e il consiglio di amministrazione.

Capo V

PROFESSORI E RICERCATORI UNIVERSITARI

Art. 22.

1. Le attività formative sono svolte dai professori di ruolo, dai ricercatori, dai professori straordinari e da professori a contratto.

2. Non possono essere proposti per la chiamata a professori di ruolo docenti che non siano vincitori di concorso ovvero titolari di abilitazione scientifica nazionale secondo quanto previsto dalle vigenti normative.

3. Possono essere proposti per la nomina a professori a contratto professori di ruolo di altre università, o studiosi cultori della materia. Contratti di insegnamento possono essere conferiti anche a docenti e studiosi non aventi la cittadinanza italiana.

Art. 23.

Per quanto non previsto dal presente statuto e tenuto conto della natura giuridica di Università non statale del Suor Orsola Benincasa, si applicano ai professori di ruolo e ai ricercatori dell'ateneo le norme di legge sullo stato giuridico, sul trattamento economico, di quiescenza e di previdenza dei professori e dei ricercatori delle università statali, sempreché riferibili alle università non statali.

Capo VI

TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI

Art. 25.

Le tasse universitarie sono fissate dal consiglio di amministrazione nel rispetto delle vigenti normative.

Il consiglio di amministrazione può determinare, anno per anno, ulteriori contributi per i servizi speciali.

Capo VII

AMMINISTRAZIONE

Art. 26.

L'esercizio finanziario dell'università ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione deliberato dal consiglio di amministrazione.

La gestione finanziaria è unica, come unico è il relativo bilancio di previsione.

Il conto consuntivo è deliberato successivamente alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Le modalità della gestione finanziaria ed amministrativa sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 27.

La dotazione organica, il reclutamento, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale ausiliario e tecnico-amministrativo, nonché l'ordinamento dei relativi servizi, sono di competenza del consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione può deliberare di utilizzare personale dell'ente «Suor Orsola Benincasa», assumendosene gli oneri.



Art. 28.

Il direttore amministrativo fa parte del consiglio di amministrazione con voto deliberativo, esercitando le funzioni di segretario. Sovrintende, in conformità alle disposizioni del consiglio di amministrazione, a tutti i servizi amministrativi e contabili.

Egli è responsabile dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari.

Art. 29.

È istituito il collegio dei revisori dei conti che viene nominato con decreto del presidente del consiglio di amministrazione, su designazione del consiglio di amministrazione medesimo, e dura in carica un triennio. I componenti del collegio dei revisori possono essere confermati, una sola volta, per un ulteriore triennio.

La composizione, i compiti e il funzionamento del collegio sono disciplinati nel Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 30.

1. L'Ente morale Istituto Suor Orsola Benincasa mette a disposizione dell'università, secondo la sua espressa disposizione statutaria, i locali per attività didattiche, scientifiche e di ricerca siti nel complesso monumentale in cui ha sede e per quanto di sua proprietà, l'arredamento delle aule di insegnamento e degli uffici amministrativi, i laboratori e le biblioteche Erminia Capocelli, Antonietta Pagliara e Principessa di Strongoli.

2. La Fondazione Pagliara mette a disposizione della predetta università, per fini di ricerca e didattici, le proprie collezioni di oggetti d'arte e materiale museologico nelle condizioni in cui attualmente si trovano.

3. L'università può concorrere alle spese generali sostenute dall'ente promotore Istituto Suor Orsola Benincasa.

Art. 31.

L'università garantisce pari opportunità nell'accesso allo studio e al lavoro, nella ricerca, nella progressione di carriera dei professori, dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo, impegnandosi a rimuovere ogni discriminazione diretta e indiretta, fondata sul genere, l'orientamento sessuale, l'origine etnica, la lingua, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, le condizioni sociali e personali.

A questo fine è istituito, senza nuovi o maggiori oneri, il «Comitato unico di garanzia per le pari opportunità contro le discriminazioni e per la valorizzazione del benessere di chi lavora e studia», il cui funzionamento è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 32.

1. È istituito il collegio di disciplina, competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari e a esprimere parere conclusivo in merito. Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio.

2. Il collegio è composto esclusivamente da professori in regime di tempo pieno. È costituito da sei componenti effettivi e da due supplenti, di cui due effettivi ed un supplente eletti, tra il personale docente a tempo pieno dell'ateneo, direttamente da tutto il corpo accademico dell'Università Suor Orsola Benincasa e quattro effettivi ed un supplente designati dal senato accademico tra docenti esterni all'ateneo. I componenti del collegio sono nominati con decreto rettorale.

3. La partecipazione al collegio non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità, rimborsi spese.

4. Il collegio di disciplina dura in carica tre anni ed elegge al suo interno un presidente tra i componenti effettivi; il mandato di componente del collegio è rinnovabile una sola volta. In caso di cessazione anticipata di uno o più componenti, si procede al rinnovo del collegio limitatamente alla parte resasi vacante.

5. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'art. 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio, formulando motivata proposta.

6. Il collegio, uditi il rettore oppure un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni, esprime parere sulla proposta avanzata dal rettore, sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare, sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

7. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione oppure dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina.

8. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 6 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del collegio o del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso, che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio.

9. Spetta al decano l'avvio e la gestione del procedimento disciplinare nei confronti del rettore secondo le norme di cui al presente articolo.

Art. 33.

Il servizio di cassa dell'università è affidato, su deliberazione del consiglio di amministrazione, ad un solido istituto di credito.

Art. 34.

Il presente statuto può essere modificato con voto successivo e a maggioranza assoluta del senato accademico e del consiglio di amministrazione. La relativa iniziativa compete al presidente del consiglio di amministrazione, al rettore ovvero ad almeno due direttori di dipartimento o due membri del consiglio di amministrazione.

Art. 35.

Norme transitorie e finali

1. Il presente statuto entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto del rettore di modifica nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Con riferimento all'art. 18, in fase di prima applicazione sono istituiti i seguenti dipartimenti:

- a) Dipartimento di scienze formative, psicologiche e della comunicazione;
- b) Dipartimento di scienze umanistiche;
- c) Dipartimento di scienze giuridiche.

Il trasferimento delle competenze dalle facoltà ai dipartimenti deve avvenire nel termine massimo di un anno dall'entrata in vigore dello statuto. I presidi di facoltà in carica assumono la funzione di direttori dei dipartimenti per tutta la durata del loro mandato.

3. Le clausole di incompatibilità o non rieleggibilità previste dal presente statuto decorrono dall'entrata in vigore della più recente modifica dello stesso. Ai fini delle ineleggibilità previste dal presente statuto non sono computati i mandati svolti o in corso di svolgimento.

4. Il presente statuto, composto da sedici pagine, numerate dal n. 1 al n. 16, è conforme al suo originale agli atti di questa amministrazione.

20A07235

